Conto corrente con la posta **Anno 88° — Numero 286**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 13 dicembre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
con decorrenza 1° gennaio 1948

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1200
Trimestrale L. 1000 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Signori Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente — in conformità delle tariffe suindicate — al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1948.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 settembre 1947, n. 1374.

Facoltà al Ministero dei lavori pubblici di imputare i pagamenti a carico dei capitoli per lavori della parte straordinaria del proprio stato di previsione della spesa per l'esercizio 1946-47 prima sui fondi residui e successivamente sugli stanziamenti di competenza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Visto il regio decreto 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Per l'esercizio finanziario 1946-47 i pagamenti a carico dei capitoli della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi a lavori — esclusi quindi quelli afferenti alle spese di carattere generale — saranno imputati prima sui fondi residui, fino ad esaurimento dei fondi stessi, e successivamente sugli stanziamenti di competenza, sia che tali pagamenti si riferiscano a spese dell'esercizio in cui vengono disposti, sia che riguardino spese relative agli esercizi precedenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 15, *foglio n.* 20. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 ottobre 1947, n. 1375.

Riabilitazione dalle sentenze di condanna pronunziate dall'autorità giudiziaria italiana in territori attualmente sottratti all'amministrazione del Governo italiano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti gli articoli 178 a 180 del Codice penale, 597 e seguenti del Codice di procedura penale;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La competenza ad emettere i provvedimenti di riabilitazione di cui all'art. 178 del Codice penale e le declaratorie di estinzione d'incapacità di cui all'art. 601 del Codice di procedura penale, se le relative sentenze di condanna o di proscioglimento sono state pronunziate dall'autorità giudiziaria italiana in territori attualmente sottratti all'amministrazione del Governo italiano, è attribuita, ovunque il condannato o rispettivamente il prosciolto risieda, alla Corte di appello nel cui distretto si trova il luogo di nascita dell'interessato.

Qualora anche detto luogo sia in territorio sottratto all'amministrazione del Governo italiano, ovvero nelle

ipotesi previste dall'art. 603, secondo comma del Codice di procedura penale, la competenza appartiene alla Corte di appello di Roma.

Art. 2.

La competenza attribuita dal presente decreto cessa nello stesso giorno della restituzione all'amministrazione del Governo italiano dei territori che attualmente sono sottratti all'amministrazione stessa.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 30. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 ottobre 1947, n. 1376.

Stanziamento nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione delle somme occorrenti per l'adesione dell'Italia al Bureau International d'Education di Ginevra e per l'allestimento e l'aggiornamento annuale di una mostra permanente didattica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48, la assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, della somma di 1.000.000 di lire occorrente per il pagamento del contributo a favore del Bureau International d'Education di Ginevra, e per l'allestimento e l'aggiornamento annuale di una mostra permanente didattica aperta presso il Bureau stesso.

E' altresì autorizzata l'assegnazione straordinaria nel medesimo stato di previsione per l'esercizio 1947-48 della somma di L. 500.000, occorrenti per l'arredamento del padiglione italiano nella mostra di cui al comma precedente.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 19. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 ottobre 1947, n. 1377.

Estensione alle scuole a carattere professionale dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente il risarcimento dei danni di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente il risarcimento dei danni di guerra;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La disposizione di cui all'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, in forza della quale il Ministero dei lavori pubblici provvede, a carico dello Stato, alla ricostituzione dei beni distrutti o comunque danneggiati in dipendenza della guerra, degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza nonchè delle chiese parrocchiali ed assimilate, è estesa agli edifici scolastici delle scuole governative industriali commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — DEL VECCHIO — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 11. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1947, n. 1378.

Modificazione dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, concernente la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, concernente la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la marina mercantile;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, è sostituito dal seguente:

« La misura del contributo stabilito dal primo comma dell'art. 8 è determinata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, per ciascun anno e per ciascuna delle categorie di assegni integrativi previsti dal presente decreto. Trascorso l'anno cui si riferisce, la suddetta misura continua ad avere provvisoria applicazione fino a quando non sia diversamente disposto, salvo conguaglio fra le somme versate e quelle effettivamente dovute, in base alla nuova misura fissata per l'anno di competenza ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — GRASSI — DEL VECCHIO — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 16. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 novembre 1947.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave trasporto « Panigaglia ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa:

Decreta:

La nave trasporto « Panigaglia » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 1947.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1947

DE NICOLA

CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1947
Registro n. 21, foglio n. 127

(5103)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1947.

Costituzione di una Commissione di studio per un progetto di legge sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative e regolamentari;

Visto l'art. 31 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572, ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623;

Considerata la necessità di nominare una Commissione per lo studio dei provvedimenti che possono adottarsi per garantire il risarcimento dei danni sopportati dalle vittime degli incidenti automobilistici;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita presso l'Ispettorato delle assicurazioni private una Commissione per lo studio dei provvedimenti più idonei a rendere sicuro il risarcimento dei danni subiti dalle vittime degli incidenti provocati dalla circolazione degli autoveicoli.

Art. 2.

La Commissione, presieduta dal Ministro o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato, è composta dai signori:

1) Fragali dott. Michele, consigliere d'Appello, capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'industria e commercio;

2) Amadei dott. Giovanni, capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private;

3) Comucci dott. Mario, consigliere di Cassazione, in rappresentanza del Ministero della grazia e giustizia;

4) Sinibaldi dott. Michele, dell'Ispettorato generale M.C.T.C., in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

5) Zanelli avvocato Arrigo, dell'Automobile Club d'Italia;

6) Bertarelli ing. Mario, consigliere del Touring Club Italiano;

7) Matteucci avv. Mario, segretario generale dell'Istituto internazionale di diritto privato;
8) Babboni avv. Ranieri, presidente dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici;
9) Baldi prof. avv. Ferruccio, ordinario della Università di Milano;
10) Pezzati avv. Carlo, dirigente di imprese assicuratrici del ramo infortuni e responsabilità.

Art. 3.

Le funzioni di segreteria sono affidate al dott. Gaglio Elio, dell'Ispettorato delle assicurazioni private.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1947

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1947
Registro Industria e commercio n. 1, foglio n. 277. — BRUNO

(5186)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1947.

Sostituzione del rappresentante dei lavoratori nel Collegio dei sindaci del Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177;

Vista la lettera in data 13 ottobre 1947, della Confederazione generale italiana del lavoro, relativa alle dimissioni del sig. Pietro Milani e alla sua sostituzione con il sig. Tamburrano Luciano in seno al Collegio dei sindaci del Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto il signor Tamburrano Luciano è chiamato a far parte del Collegio dei sindaci del Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Pietro Milani, dimissionario.

Roma, addì 1° dicembre 1947

Il Ministro: FANFANI

(5188)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1947.

Sostituzione del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto interministeriale 25 agosto 1945, con il quale è stato provveduto, fra l'altro, alla nomina del presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pesaro nella persona del rag. Luigi Polverari;

Considerato che il predetto rag. Polverari ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Ritenuto necessario procedere, in conseguenza, alla sostituzione del ripetuto rag. Polverari;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giulio Coli è nominato presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro in sostituzione del rag. Luigi Polverari.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1947

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(5185)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1947.

Soppressione della Sezione speciale di Corte di assise di Ascoli Piceno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 201;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 giugno 1947, n. 529;

Vista la proposta dei capi della Corte di appello di Ancona;

Decreta:

La Sezione speciale di Corte di assise di Ascoli Piceno è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1947

Il Ministro: GRASSI

(5183)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1947.

Soppressione della Sezione speciale di Corte di assise di Latina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 201;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 giugno 1947, n. 529;

Vista la proposta dei capi della Corte di appello di Roma;

Decreta:

La Sezione speciale di Corte di assise di Latina è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1947

Il Ministro: GRASSI

(5184)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 6 novembre 1947.

Nomina del segretario della Commissione di cui all'art. 2 del decreto Commissariale 10 giugno 1946, convalidato con decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 553, relativo allo svincolo del formaggio grana.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto Commissariale del 17 maggio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 30 maggio 1947, con cui è stata costituita la Commissione di cui all'art. 2 del decreto Commissariale 10 giugno 1946, convalidato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 553, relativo allo svincolo del formaggio grana prodotto nelle annate casearie 1944 e precedenti;

Ritenuta la necessità di nominare il segretario della predetta Commissione;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° ottobre 1947, il dott. Gennaro Centaro è nominato segretario della Commissione costituita con decreto Commissariale 17 maggio 1947, a termini dell'art. 2 del decreto Commissariale 10 giugno 1946, convalidato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 553.

Roma, addì 6 novembre 1947

(5182) *L'Alto Commissario*: RONCHI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Carano Enzo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 233 decisioni N. 128/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 18 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Carano Enzo fu Vincenzo, nato a Peleggiano (Taranto) il 20 novembre 1892, residente in Torino, via Aosta n. 20, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Carano Enzo contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 18 novembre 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(4868)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 5 settembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre stesso anno n. 229, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

1) nella intestazione del decreto stesso sia nel sommario che nell'interno della *Gazzetta* (pag. 2976) è stata usata la dizione: «Approvazione delle tabelle riguardanti le tariffe dei medicinali e materiali sanitari sottoposti al controllo preventivo dell'Istituto superiore di sanità» in luogo delle altre: «Approvazione delle tabelle indicanti i prodotti e materiali igienico-sanitari sottoposti al controllo dell'Istituto superiore di sanità nonchè le relative tariffe»;

2) nella tabella B, n. 2, terzo rigo, è detto «prodotti opo *ad* organoterapici» in luogo di «prodotti opo *ed* organoterapici»;

3) nell'art. 2, secondo rigo, in luogo della parola «quella» deve leggersi «quelle».

(5192)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale 10 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1947, registrato n. 19, foglio n. 29, è stata autorizzata l'assunzione da parte del comune di Roma, di un mutuo di L. 1.610.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, a saldo del fabbisogno liquidato per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'ente per l'esercizio 1947.

(5193)

Autorizzazione al comune di Alessandria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Alessandria è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 24 ottobre 1947, n. 2628; importo L. 50.400.000.

(5194)

Autorizzazione al comune di Bari a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Bari è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 26 novembre 1947, n. 3319; importo L. 36.600.000.

(5195)

Diffida per smarrimento di mandato a favore dell'«Opera Lumen» di Roma

E' stata chiesta la pubblicazione, ai termini dell'art. 470 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, dell'avviso di smarrimento del mandato di pagamento n. 956, di L. 100.000, a favore della «Opera Lumen» di Roma, emesso in data 13 giugno 1947, sul capitolo 88 del bilancio del Ministero dell'interno.

Si avverte, allo scopo di dichiarare la nullità del titolo originale nei confronti dei terzi, che trascorso un termine di un mese, dalla data di pubblicazione del presente avviso, si provvederà a seguito di decreto della Direzione generale del Tesoro, al rilascio di un duplicato del titolo medesimo.

(5000)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 22 novembre 1947, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoelencati notai, sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Corvino Giulio, notaio residente nel comune di Rossano, distretto notarile di Cosenza, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 1° dicembre 1947;

Garombo Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Bra, distretto notarile di Cuneo, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 5 dicembre 1947;

De Riccardis Marino, notaio residente nel comune di Galatina, distretto notarile di Lecce, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 6 dicembre 1947;

Cavallin Giovanni, notaio residente nel comune di Arsiero, distretto notarile di Vicenza, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 25 dicembre 1947;

Marcon Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Chioggia, distretto notarile di Venezia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 29 dicembre 1947.

Roma, addì 5 dicembre 1947

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(5172)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Cooperativa Artigiani Reduci Altoatesini « C.A.R.A. », con sede in Bolzano, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° dicembre 1947, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società Cooperativa Artigiani Reduci Altoatesini « C.A.R.A. », con sede in Bolzano, ed è stato nominato commissario il dott. Aldo Barberi.

(5167)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dottoressa Licia Sorrentino di Giovanni, nata a Cagliari il 28 febbraio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso la Università di Cagliari nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Cagliari.

(5168)

Vacanza della cattedra di filologia romanza presso l'Università di Bologna, cui la Facoltà di lettere e filosofia provvede mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di filologia romanza, cui la Facoltà medesima intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà predetta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5169)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione dei terreni delle contrade Rambona e Rotelli del comune di Pollenza e Passo di Treia del comune di Treia (Macerata).

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 1° marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1947, al registro n. 11, foglio 241, è stato costituito, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario dei Rotelli e del Passo di Treia per l'irrigazione dei terreni delle contrade Rambona e Rotelli del comune di Pollenza e Passo di Treia del comune di Treia (Macerata).

(5161)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Portocivitanova (Macerata)

Con decreto Ministeriale 1° dicembre 1947, n. 3656/4459, è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e con le modifiche indicate nelle premesse del citato decreto Ministeriale 1° dicembre 1947, n. 3656/4459, il piano di ricostruzione dell'abitato di Portocivitanova, vistato in due planimetrie in scala 1:2000 e in quattro planimetrie in scala 1:1000, con annesse norme edilizie, assegnandosi il termine di due anni per l'esecuzione del piano stesso, a decorrere dalla data del decreto suddetto.

(5164)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° dicembre 1947 - N. 220

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	76,80
Id. 3,50 % 1902	72,80
Id. 3 % lordo	59,60
Id. 5 % 1935	81,90
Redimibile 3,50 % 1934	69,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	68,625
Id. 5 % 1936	82,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	75,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95,125
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,70
Id. 5 % convertiti 1951	95,45

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

Elenco n. 34.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Cons. 3,50 % (1906)	820138	Asili infantili Aportiani Principe di Napoli, in Verona . .	35 —
Id.	396681	D'Amodio Domenico di Antimo, dom. in S. Antimo (Napoli)	210 —
Id.	396682	Come sopra	112,50
Id.	509313	Come sopra	210 —
Id.	529071	Come sopra	210 —
Id.	117397	Congregazione del SS.mo Rosario di Gagliano (Catanzaro) .	182 —
Id.	4574	Alloatti Giovanni fu Benedetto, dom. a Fenestrelle (Torino) .	35 —
Id.	377558	Confraternita del SS.mo Sacramento, in Acquetico, frazione del comune di Pieve di Teco (Imperia)	14 —
Id.	276749	Congregazione di carità di Agra (Como), vincolata . . .	35 —
Id.	316231	Agostinetti Maria di Carlo, nubile, dom. in Biella (Novara), vincolata	1.750 —
Id.	520140	Parrocchia di Santa Maria in Aboca, frazione del comune di S. Sepolcro (Arezzo)	35 —
Id.	553833	Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, a Valle Calda in Caprese (Arezzo)	35 —
Id.	164721	Chiesa di S. Giovanni Battista, a Valle Calda, frazione di Pieve S. Stefano (Arezzo)	28 —
Id.	248976	Parrocchia di S. Michele Arcangelo a Padonchia nel comune di Monterchi (Arezzo)	189 —
Id.	814103	Pio Monte della Misericordia, in Napoli	780,50
Id.	715590	Cangiano Luigi fu Giovanni, dom. a Formia (Caserta), ipotecata	7 —
Id.	252181	Parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo, in Narni (Perugia) .	28 —
Cons. 3,50 % (1902)	43487 (nuda proprietà)	Treves Marcello fu Zaccaria, dom. a Milano, con usufrutto a Treves Rosetta fu Donato	500,50
Cons. 3,50 % (1906)	60745	Campo Mariano di Pietro, dom. a Novara di Sicilia (Messina), vincolata	59,50

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'articolo 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1927, n. 900, alla richiesta operazione.

Roma, addì 2 dicembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5145)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.